



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

AREA LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER L'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER I RELATIVI RIPRISTINI

Allegato A

Testo del nuovo Regolamento

CMa

Piazza Matteotti, 39
50028 Barberino Tavarnelle
Tel. 055 055

Codice Fiscale/Partita IVA 06877150489
PEC barberinotavarnelle@postacert.toscana.it
www.barberinotavarnelle.it





CAPO I - INDICAZIONI GENERALI

Articolo 1 - Natura, contenuti e limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene le norme che regolano le attività di alterazione del suolo pubblico ed i successivi relativi ripristini su tutto il territorio comunale.
2. Il presente Regolamento si ispira e si conforma agli obiettivi primari di tutela sanciti dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.), che all'art. 1, tra i principi generali, stabilisce quanto segue: *«La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato»*. In coerenza con tali principi, le presenti disposizioni sono volte a garantire un utilizzo corretto e sicuro del suolo e del sottosuolo, prevenendo interventi suscettibili di compromettere la sicurezza stradale, la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.
3. Per attività di alterazione del suolo pubblico si intende l'esecuzione di opere di qualsiasi tipo che determinino la modifica della condizione originaria del suolo, del sottosuolo o delle infrastrutture presenti su aree di proprietà pubblica o soggette a uso pubblico, l'alterazione della conformazione della sede stradale, delle sue pertinenze, e delle opere annesse, o qualsiasi opera eseguita nell'ambito di un'occupazione, permanente o temporanea, del suolo pubblico che preveda la manomissione della sede stradale (anche attraverso l'approntamento di recinzioni, ponteggi, cantieri, chioschi, stand o qualsiasi altra struttura che preveda ancoraggi o distribuisca carichi rilevanti sulla sede stradale stessa, o insista comunque su pavimentazioni di qualsiasi natura), nonché le occupazioni di reti ed infrastrutture esistenti di proprietà comunale e l'attraversamento in linea aerea.
4. Il soggetto richiedente non potrà apportare alcuna variante, sia pure di dettaglio, al proprio manufatto all'atto dell'esecuzione, se prima non avrà avuto il consenso dell'Amministrazione concedente.
5. È fatto divieto di eseguire qualsiasi intervento comportante alterazione, manomissione o occupazione del suolo pubblico in assenza di preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa vigente. Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 21 del Codice della Strada e agli articoli da 30 a 43 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con atto C.C. n. 17 del 29/03/2021 e s.m.i., le leggi nazionali in materia di urbanistica e di edilizia, la normativa inerente la tutela paesaggistica e dei beni culturali, i decreti inerenti specifiche tecniche di operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali, la normativa nazionale ed europea inerente le comunicazioni elettroniche ed in particolare il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Attuazione.

CMa



Articolo 2 - Modalità e condizioni di presentazione della richiesta

1. La domanda di autorizzazione per l'alterazione di suolo pubblico o di uso pubblico deve essere presentata al Comune di Barberino Tavarnelle in conformità alle disposizioni di legge vigenti e alle modalità operative indicate sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Al modulo debitamente compilato, dovranno essere allegati in copia:
 - a. corografia dei luoghi e planimetria catastale 1:2000;
 - b. planimetria in adeguata scala con l'indicazione della viabilità, degli edifici esistenti, delle aree oggetto della richiesta di alterazione evidenziate e nel caso di linee aeree la collocazione dei sostegni, gli attraversamenti e le relative progressive chilometriche di ciascun sostegno;
 - c. per i soli interventi che insistono su pavimentazioni lastricate, progetto di dettaglio come previsto dall'**articolo 8.1**, comma 4 del presente Regolamento;
 - d. per gli interventi con minitrincea, microtrincea e perforazione orizzontale, la documentazione relativa alle indagini georadar, con indicazione del tracciato plano altimetrico di scavo e dei pozzetti di ispezione appartenenti alla stessa infrastruttura;
 - e. per gli interventi che coinvolgono alberature, relazione tecnica come previsto dall'**articolo 16**;
 - f. sezioni trasversali e particolari costruttivi da cui si possano rilevare profondità, distanze di scavo, modalità di ripristino e spessori dei vari strati costituenti il rinterro;
 - g. relazione tecnica di dettaglio;
 - h. eventuali autorizzazioni di altri enti comunque necessarie e previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere il rilascio di ulteriori pareri o autorizzazioni nei confronti degli operatori che, in occasione di precedenti concessioni o autorizzazioni, abbiano violato le prescrizioni impartite. La sospensione permane sino alla completa e documentata ottemperanza alle prescrizioni medesime.
4. Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori si renda necessario adottare un'ordinanza per la regolamentazione della circolazione veicolare, la domanda di cui al precedente comma 1 dovrà contenere espressa richiesta di emissione del provvedimento da parte della polizia Municipale.
5. Qualora la posa in opera di sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, il richiedente deve depositare presso la soprintendenza competente apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto di intervento.
6. Il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dell'importo del Canone Unico Patrimoniale dovuto in base alle tariffe vigenti.
7. Nel caso in cui più operatori di reti o gestori di servizi pubblici intendano eseguire interventi di posa, manutenzione o sostituzione di infrastrutture nel medesimo tratto di sede stradale o in aree contigue, il Comune promuove e coordina la pianificazione congiunta degli scavi, ai sensi del D.Lgs.

CMa



33/2016, al fine di ottimizzare l'uso del suolo, ridurre i costi di realizzazione e minimizzare l'impatto sulla viabilità e sull'ambiente.

A tal fine, l'Amministrazione può convocare apposita conferenza di servizi o tavolo tecnico con i soggetti interessati, per la definizione del cronoprogramma condiviso degli interventi e delle modalità di ripristino.

8. Quanto previsto dal presente Regolamento è parte integrante del provvedimento finale di concessione e tutte le prescrizioni impartite si intendono integralmente accettate; eventuali opposizioni dovranno essere presentate, in forma scritta e motivata, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento finale.

CAPO II - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 3 - Posa di condutture longitudinali e trasversali sotterranee

1. Le condutture poste in sottoterraneo sono soggette alle disposizioni del Codice della Strada, artt. 25-28, e ai relativi obblighi a carico dei concessionari dei sottoservizi.
2. Gli attraversamenti devono rispettare le prescrizioni contenute negli artt. 65, 66, 67 e 69 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.).
3. L'Amministrazione Comunale, al fine di prevenire possibili cedimenti e demolizioni delle infrastrutture di sottoservizio già esistenti ed eventualmente interferenti con la nuova infrastruttura, si riserva la facoltà di imporre l'esecuzione di indagini preliminari sull'area oggetto di intervento.

Articolo 4 - Coordinamento tra operatori e tutela dei cavidotti esistenti

1. In ogni intervento che comporti scavi, manomissioni o installazioni di infrastrutture di rete (fibra ottica, cavidotti, dorsali elettriche e simili), i soggetti richiedenti devono rispettare gli obblighi di coordinamento tra operatori stabiliti dal D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in particolare gli articoli che prescrivono la negoziazione degli accordi tecnici e commerciali di accesso e interconnessione tra i gestori di rete.
2. Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, il richiedente deve acquisire, ove esistenti, gli elaborati e le mappe aggiornate dei cavidotti e delle infrastrutture di rete presenti nella

CMa



zona oggetto dell'intervento, presso il Comune o presso gli operatori interessati, e verificare le interferenze potenziali.

3. In caso di presenza di cavidotti esistenti, il nuovo intervento dovrà essere progettato in modo da garantire la continuità del servizio, evitare interferenze funzionali e assicurare l'accesso e la manutenzione dei sistemi preesistenti, secondo modalità concordate con i gestori degli stessi.
4. L'Amministrazione comunale può convocare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più operatori coinvolti, un tavolo tecnico di coordinamento per definire:
 - a. il cronoprogramma congiunto degli scavi;
 - b. le modalità di posa, attraversamento e distanze minime tra cavidotti;
 - c. il piano di ripristino compatibile con le esigenze di tutti i gestori;
 - d. eventuali modalità di compensazione o compartecipazione ai costi.
5. In caso di conflitti tecnici non risolvibili nel tavolo di coordinamento, l'Amministrazione può impartire prescrizioni vincolanti, che i richiedenti e gli operatori sono tenuti ad osservare in quanto parti dell'autorizzazione concessa.
6. Qualora in sede di esecuzione emergano cavidotti non segnalati o variazioni rispetto alle mappe fornite, il soggetto esecutore deve sospendere i lavori, informare immediatamente l'Amministrazione e i gestori coinvolti, e procedere esclusivamente dopo definizione condivisa del coordinamento.
7. Le spese per i necessari adeguamenti progettuali e tecnici derivanti dal coordinamento tra operatori sono a carico dei soggetti richiedenti, salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione nel provvedimento autorizzativo.

Articolo 5 - Prescrizioni preliminari agli scavi

1. Prima di procedere allo scavo, il soggetto richiedente è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. *Pavimentazioni in conglomerato bituminoso:*
 - i. eseguire il taglio o scarifica della pavimentazione per l'intero spessore, mediante l'impiego di mezzi idonei (tagliasfalti, frese o equivalenti), al fine di garantire la regolarità dei bordi dello scavo ed evitare irregolarità nel successivo ripristino;
 - b. *Pavimentazioni in lastrico di pietra, porfido, cemento o materiali similari:*
 - i. eseguire lo smontaggio e l'accantonamento delle lastre ai fini del loro riutilizzo conformemente a quanto previsto dall'**articolo 8.1** del presente Regolamento. Il lastrico smontato e ritenuto idoneo al reimpiego deve essere opportunamente scalciato, riquadrato e rilavorato prima della successiva posa in opera;
 - ii. Evitare, o comunque ridurre al minimo, ogni danneggiamento del lastrico durante le operazioni di smontaggio. È fatto divieto di procedere alla demolizione del lastrico esistente nonché al suo allontanamento dall'area di cantiere. La rimozione deve essere

CMa



effettuata esclusivamente con mezzi idonei, mediante l'impiego di macchine specifiche per il taglio dei giunti.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione degli scavi

6.1 Metodologia di scavo tradizionale

1. Negli scavi eseguiti in sede stradale l'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, ovvero delle condutture longitudinali e trasversali, deve essere posto ad una profondità minima non inferiore a cm 100 rispetto al piano viabile di rotolamento.
2. Qualora, per comprovate esigenze tecniche, non sia possibile garantire la profondità di cui al comma precedente, è consentita una profondità ridotta fino ad un minimo di cm 70, purché la condotta sia protetta mediante una sovrastruttura di idonea capacità portante, commisurata ai carichi stradali insistenti.
3. Gli allacciamenti alle singole utenze devono essere collocati ad una profondità non inferiore a cm 80.
4. Per le pertinenze stradali e le banchine non pavimentate, l'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, ovvero delle condutture, deve essere posto ad una profondità non inferiore a cm 60 dal piano di calpestio, sia in caso di posa longitudinale all'asse stradale, sia in caso di attraversamento trasversale.
5. Gli scavi dovranno essere opportunamente sbatacchiati secondo le vigenti normative in materia di sicurezza ed antinfortunistica.

6.2 Metodologie di scavo a limitato impatto ambientale

1. Gli scavi in minitrincea e microtrincea devono essere realizzati, di norma, all'esterno della carreggiata. Qualora non sia tecnicamente possibile l'utilizzo del marciapiede o della banchina, è consentita l'esecuzione dello scavo in carreggiata mediante tecnologie a basso impatto ambientale, da collocarsi il più possibile in prossimità del margine della carreggiata e, preferibilmente, in corrispondenza della striscia di margine.
2. Negli scavi eseguiti con tecniche a limitato impatto ambientale la profondità di posa può essere ridotta, a condizione che sia garantita la sicurezza della circolazione e preservata l'integrità del corpo stradale per l'intera vita utile, in relazione alla tipologia della strada, al traffico insistente e alla struttura della pavimentazione. In particolare:
 - a. *Scavo in minitrincea:*

CMa



- i. nel caso di posizionamento in banchina non pavimentata o nel marciapiede, l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura, ovvero della condotta, deve essere posto ad una quota non inferiore a cm 25.
 - ii. nel caso di posizionamento in piattaforma pavimentata, l'estradosso della struttura di contenimento, ovvero della condotta, deve trovarsi al di sotto dello strato più profondo della sovrastruttura stradale e, in ogni caso, non inferiore a cm 40, al fine di non compromettere le operazioni di manutenzione straordinaria del corpo stradale.
- b. Scavo in microtrincea:**
 - i. la profondità di scavo deve essere compresa tra cm 10 e cm 35 e, nello specifico, pari a cm 10 in corrispondenza del marciapiede (in prossimità del cordolo) e a cm 35 in corrispondenza del bordo stradale.
 - ii. devono essere evitati scavi in microtrincea che interessino le corsie di marcia o gli attraversamenti della sede stradale, privilegiando le posizioni alternative di cui alla lettera i.
 - iii. il soggetto richiedente deve eseguire le attività di scavo e di riempimento a regola d'arte, adottando tecniche e materiali tali da non arrecare danno alla pavimentazione e all'infrastruttura stradale.
3. Prima della presentazione della richiesta di occupazione o alterazione del suolo pubblico, il soggetto richiedente deve eseguire un'indagine preventiva dei sottoservizi esistenti mediante tecnologia georadar, fino ad una profondità minima di cm 100, e comunque almeno fino alla profondità di posa prevista, maggiorata di cm 50.
4. La documentazione delle indagini, comprensiva del tracciato plano-altimetrico dello scavo e della localizzazione degli eventuali pozzetti di ispezione dell'infrastruttura, deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione, o concessione. L'Area Lavori Pubblici si riserva la facoltà di richiedere la consegna dei risultati delle indagini in formato digitale, con file georeferenziati in formati vettoriali standard (dwg, dxf, dgn, shapefile).
5. La corretta localizzazione della sede di posa deve essere verificata dal soggetto richiedente contestualmente all'avvio dei lavori mediante l'impiego di idonea strumentazione di ricerca servizi.
6. È fatto divieto di realizzare microtrincee e minitrincee in sede stradale e relative pertinenze su pavimentazioni in lastrico di pietra, porfido, cemento o materiali simili.
7. Negli interventi in piattaforma stradale deve essere posta particolare cura nell'eseguire gli scavi al di fuori delle aree di appoggio delle ruote dei veicoli, tradizionalmente soggette alla formazione di ormaie.
8. Il taglio dello scavo deve risultare netto e regolare, evitando in modo assoluto lesioni o danneggiamenti alla pavimentazione contigua alla sezione di scavo.
9. Non sono consentiti bruschi cambi di direzione dei tracciati delle microtrincee e minitrincee.

CMa



6.3 Metodologia di scavo con perforazione orizzontale (NO-DIG)

1. La profondità della perforazione sub-orizzontale deve garantire, al di sotto della carreggiata, un estradosso minimo non inferiore a cm 100.
2. Prima della presentazione della richiesta di autorizzazione all'alterazione del suolo pubblico per interventi con tecniche no-dig, il soggetto richiedente deve eseguire un'indagine preventiva dei sottoservizi esistenti mediante tecnologia georadar, fino ad una profondità minima di cm 150, e comunque almeno fino alla profondità di posa prevista, maggiorata di cm 50.
3. La documentazione delle indagini, comprensiva del tracciato plano-altimetrico dello scavo e della localizzazione degli eventuali pozzetti di ispezione dell'infrastruttura, deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione. L'Area Lavori Pubblici si riserva la facoltà di richiedere la consegna dei risultati delle indagini in formato digitale, con file georeferenziati in formati vettoriali standard (dwg, dxf, dgn, shapefile).
4. La corretta localizzazione della sede di posa deve essere verificata dal soggetto richiedente contestualmente all'avvio dei lavori mediante l'impiego di idonea strumentazione di ricerca servizi.
5. Le buche di ingresso e di arrivo devono essere localizzate in posizioni preventivamente concordate con i tecnici dell'Area Lavori Pubblici e in conformità a quanto disposto dagli **articoli 5 e 6** del presente Regolamento. In ogni caso, chiusini, camerette e pozzetti devono essere ubicati esternamente alla piattaforma stradale, comprendente carreggiata e banchine, preferibilmente in corrispondenza del marciapiede, in subordine in banchina ed infine, solo in via residuale, in carreggiata.
6. Le buche di ingresso e di arrivo devono essere ripristinate secondo la configurazione originaria nel caso di terreno naturale.
7. Qualora le buche interessino la piattaforma stradale, il ripristino degli strati della sovrastruttura deve essere eseguito con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari, al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura stessa in termini di aderenza, elasticità e permeabilità.
8. Nel caso di posizionamento trasversale dell'infrastruttura o della condotta, l'attraversamento deve essere eseguito con andamento ortogonale rispetto all'asse stradale, salvo specifica e motivata deroga rilasciata dal Comune di Barberino Tavarnelle.

6.4 Disposizioni generali di scavo

1. Lo scavo per la posa in opera in senso trasversale alla sede stradale deve essere eseguito progressivamente, per metà carreggiata alla volta, garantendo in ogni momento il transito sicuro sulla restante parte della sede stradale.
2. È assolutamente vietato procedere all'escavazione della seconda metà della carreggiata fino a completo ripristino del tratto precedentemente scavato, assicurando il rispetto delle condizioni di sicurezza e viabilità.

CMa



3. Lo scavo per la posa della condotta deve essere eseguito in modo da garantire in ogni momento l'accesso sicuro alle abitazioni e ai passi carrabili. Qualora ciò non fosse possibile, il soggetto richiedente è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a ridurre al minimo i disagi alle utenze.
4. Le acque rinvenute durante l'esecuzione degli scavi devono essere convogliate mediante appositi scarichi verso le opere idrauliche esistenti (pozzetti, chiaviche o analoghi), secondo le modalità impartite sul posto dal personale tecnico dell'Area Lavori Pubblici e previa segnalazione al gestore delle fognature comunali.
5. In corrispondenza di opere idrauliche, quali ponti o simili, è consentita l'infissione di grappe, arpioni, anelli e dispositivi analoghi esclusivamente per il sostegno. È assolutamente vietato demolire, alterare o intaccare, anche parzialmente, la struttura del manufatto.
6. Tutti i particolari relativi all'ancoraggio delle condutte alle strutture esistenti devono essere preventivamente concordati con l'Ufficio Lavori Pubblici.

Articolo 7 - Modalità di esecuzione dei rinterri e dei ripristini di strade e relative pertinenze in conglomerato bituminoso

1. Il corpo stradale e le sue pertinenze (marciapiedi, banchine, zanelle, pozzetti, ecc.) interessate dai lavori dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte senza alterarne in alcun modo la sagoma originale e le quote preesistenti.
2. Ad una profondità di cm 30 dal piano viabile, lungo tutto l'asse longitudinale dell'infrastruttura o della condotta, deve esser posto un apposito nastro segnalatore identificativo della tipologia d'impianto od altro sistema di segnalazione equivalente.
3. Il piano viabile deve essere ripristinato secondo le indicazioni di seguito riportate, diverse in base al posizionamento e metodologia dello scavo e alla tipologia di strada.

7.1 Ripristino di scavi tradizionali

1. Gli scavi devono essere riempiti, fino all'intradosso dello strato di base o del binder, con materiale arido di cava del tipo A1, A2/4, A2/5, A3 ghiaio-sabbiosi e A7 limo-argillosi (in riferimento alla classificazione AASTHO), costipato e bagnato fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata.
Gli aggregati impiegati devono essere conformi ai requisiti della norma UNI EN 12620:2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto concerne la granulometria, la resistenza meccanica, la durabilità e la purezza del materiale, al fine di garantire prestazioni equivalenti a quelle della sovrastruttura preesistente e la stabilità del corpo stradale nel tempo.
2. In casi particolari, se richiesto dal competente ufficio tecnico, per il riempimento dello scavo può essere previsto l'impiego di miscela di cemento ed inerte, misto cementato, (con dosaggio di

CMa



cemento classe 32,5 R compreso tra il 2,5% ed il 3,5% sul peso degli inerti asciutti), compattato fino all'intradosso dello strato di base o del binder.

3. Per consentire un migliore assestamento del piano stradale o una più veloce riapertura alla circolazione, i ripristini possono essere eseguiti in due fasi:
 - a. ripristino provvisorio dello strato di binder del tipo a caldo con aggregato pezzatura 0/20 mm (spessore finale compreso cm 4+10), previa scarifica di una fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di cm 100 da entrambi i lati dello scavo stesso (larghezza complessiva cm 200 + larghezza dello scavo) e dello spessore di cm 14, al fine di garantire un adeguato raccordo con gli strati esistenti;
 - b. ripristino definitivo del tappeto di usura del tipo a caldo con aggregato pezzatura 0/10 mm entro 180 giorni, salvo diversa indicazione in sede di rilascio della concessione, o autorizzazione (spessore finale compreso cm 4), previa fresatura di una fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di cm 100 da entrambi i lati dello scavo stesso (larghezza complessiva cm 200 + larghezza dello scavo) e dello spessore di cm 4.
4. Gli attraversamenti di nuova realizzazione devono preferibilmente essere realizzati ortogonalmente all'asse stradale. Qualora ciò non fosse possibile o i lavori interessassero il ripristino di un sottoservizio esistente obliquo rispetto all'asse stradale, la scarifica e la conseguente nuova sovrastruttura stradale dovrà essere realizzata a tutta carreggiata, per tutto il tratto interessato dall'attraversamento.
5. Nel caso di posizionamento longitudinale sotto la banchina non pavimentata:
 - a. il riempimento deve essere effettuato con il materiale di risulta dello scavo, purché arido, opportunamente imbibito e compattato a strati successivi di cm 20. Nei casi di terreno vegetale inerbito (ciglio erboso, scarpate, ecc.), il ripristino deve prevedere la ricostituzione delle zone a verde come precedentemente realizzate;
 - b. in corrispondenza della banchina non pavimentata, delle scarpate e dei fossi di raccolta delle acque che dovessero essere interessati dagli scavi, la relativa sagoma deve essere ripristinata come in origine, mediante eventuale riporto di terra in sufficiente volume, soltanto qualora le predette opere non risultino rivestite.
6. Nel caso di posizionamento sotto il marciapiede bitumato:
 - a. deve essere eseguito un massetto con calcestruzzo classe C 20/25 per uno spessore minimo di cm 10 e successivamente il tappeto di usura del tipo a caldo con aggregato pezzatura 0/5 mm;
 - b. per marciapiedi aventi larghezza fino a cm 150 il tappeto di usura deve essere eseguito sull'intera sezione, previa fresatura dell'esistente; per marciapiedi di larghezza superiore, il tappeto di usura deve essere comunque realizzato su una fascia non inferiore a cm 150.

7.2 Ripristino di scavi in minitrincea e microtrincea

1. Minitrincea posizionata in carreggiata:

CMa



- a. il riempimento dello scavo deve essere eseguito, sino alla quota di intradosso dello strato di binder, mediante conglomerato cementizio, eventualmente additivato con prodotti ad azione schiumogena e aerante, idonei a conferire caratteristiche strutturali assimilabili a quelle del sottofondo esistente. Lo stesso conglomerato potrà essere additivato con colorante specifico, al fine di garantire l'immediata identificazione dell'infrastruttura.
2. **Minitrincea posizionata esternamente alla carreggiata, ovvero in banchina o nelle aree di sosta:**
 - a. il riempimento dello scavo deve essere eseguito, sino alla quota di intradosso dello strato di usura, mediante conglomerato cementizio, eventualmente additivato con prodotti ad azione schiumogena e aerante, idonei a conferire caratteristiche strutturali assimilabili a quelle del sottofondo esistente. Anche in tal caso, il conglomerato cementizio potrà essere additivato con colorante specifico, al fine di garantire l'immediata identificazione dell'infrastruttura.
3. **Microtrincea posizionata in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede, in corrispondenza del cordolo:**
 - a. questa soluzione risulta particolarmente vantaggiosa perché consente di ridurre al minimo gli interventi di ripristino del piano viabile e il riempimento dello scavo può essere eseguito mediante malta cementizia colabile a ritiro compensato, a presa lenta ed elevata resistenza meccanica, atta a garantire un riempimento omogeneo, stabile e duraturo e senza necessità di ripristino definitivo della pavimentazione bitumata.
4. **Microtrincea posizionata in sede stradale sia longitudinalmente che trasversalmente:**
 - a. in questo specifico caso è obbligatorio il ripristino del tappeto di usura, previa scarifica di una fascia simmetrica rispetto all'asse dello scavo, di larghezza non inferiore a cm 50, mediante impiego di conglomerato bituminoso a caldo con aggregato di pezzatura 0/10 mm. Gli spessori finali, una volta compattati, devono corrispondere a quelli del pacchetto stradale preesistente;
 - b. gli attraversamenti devono essere preferibilmente realizzati con andamento ortogonale rispetto all'asse stradale. Qualora tale condizione non possa essere rispettata, la scarifica e il conseguente rifacimento della sovrastruttura stradale devono interessare l'intera carreggiata e l'intero tratto coinvolto dall'attraversamento.

7.3 Ripristino di interventi eseguiti con perforazione orizzontale

1. Nel caso in cui le buche di lancio interessino la piattaforma stradale, il ripristino degli strati della sovrastruttura deve essere eseguito con le modalità indicate al punto **7.1 Ripristino di scavi tradizionali**.
2. Il ripristino degli strati di binder e usura deve essere effettuato, previa scarifica, a cavallo del vano di scavo delle buche effettuate, su una superficie estesa di almeno cm 50 rispetto al perimetro dello scavo. Tale estensione potrà essere incrementata, su motivata prescrizione dell'Area Lavori Pubblici, fino ad un massimo di cm 100.

CMa



3. Nel caso di posizionamento trasversale dell'infrastruttura, l'attraversamento deve essere eseguito con andamento ortogonale rispetto all'asse stradale. Eventuali deroghe sono ammesse esclusivamente previa specifica e motivata deroga del Comune di Barberino Tavarnelle.
4. Le tecniche di perforazione orizzontale ("no-dig" o "trenchless") devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute nella norma UNI EN 12889:2001.
Tale norma si applica alle nuove costruzioni e ai lavori di rinnovo che comportano la posa di tubazioni prefabbricate, mentre non trova applicazione nei casi di ristrutturazione o riabilitazione di sistemi esistenti.
5. Per le operazioni di posa, prova di tenuta, collaudo e verifica funzionale delle condotte realizzate mediante tecniche "trenchless", devono inoltre essere rispettate le disposizioni della UNI EN 1610:2016, garantendo la conformità dei materiali, dei giunti e delle modalità di installazione alle prescrizioni tecniche vigenti.

7.4 Pozzetti e camerette di ispezione

1. I chiusini devono essere realizzati a perfetta tenuta, in ghisa e avere caratteristiche di carrabilità conformi alla norma UNI EN 124. Essi devono inoltre risultare identificabili mediante apposita targhetta oppure attraverso sigla riportata sulla fusione in ghisa, secondo le disposizioni e la titolarità del gestore della rete o del sottoservizio.
2. Considerato che la realizzazione di pozzetti o camerette comporta l'alterazione degli strati profondi della sovrastruttura stradale, il soggetto richiedente è tenuto ad eseguire il ripristino della pavimentazione per un'estensione pari a:
 - a. cm 50 dal fronte di scavo in caso di realizzazione di pozzetto di ispezione;
 - b. cm 100 dal fronte di scavo in caso di realizzazione di cameretta di ispezione.
3. In ogni caso, al fine di evitare cedimenti localizzati e disallineamenti della pavimentazione superficiale:
 - a. qualora la distanza tra il fronte di scavo e la struttura del pozzetto o della cameretta sia pari o inferiore a cm 60, il riempimento deve essere eseguito esclusivamente con malta cementizia aerata fluida autolivellante, omogenea, priva di segregazione ed essudazione;
 - b. negli altri casi è consentito l'impiego di misto cementato, costituito da miscela di cemento ed inerte, con dosaggio di cemento classe 32,5 R compreso tra il 2,5% ed il 3,5% sul peso degli inerti asciutti, opportunamente compattata.
4. Il ripristino finale della pavimentazione deve essere eseguito conformemente a quanto disposto al punto **7.1 Ripristino di scavi tradizionali**.
5. La posa, l'ubicazione e la protezione dei pozzetti e dei cavidotti interrati devono rispettare le specifiche tecniche delle norme UNI EN 124 relative ai dispositivi di chiusura e ai criteri di sicurezza e durabilità.

CMa



7.5 Disposizioni generali dei ripristini su pavimentazioni in conglomerato bituminoso

1. Nella fase di rinterro e ripristino deve essere garantita la corretta ricostituzione di tutti gli strati costituenti la sovrastruttura stradale, utilizzando materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelli preesistenti, al fine di ripristinare il comportamento elasto-plastico originario. In ogni caso:
 - a. lo strato di binder deve essere eseguito con conglomerato bituminoso a caldo con aggregato di pezzatura 0/20 mm, dello spessore finale compresso compreso tra cm 8 e cm 10;
 - b. lo strato di usura deve essere eseguito con conglomerato bituminoso a caldo con aggregato di pezzatura 0/10 mm, dello spessore finale compresso pari a cm 4.
2. I conglomerati bituminosi impiegati devono essere conformi alle specifiche della norma UNI EN 13108 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ai diversi tipi di miscela (asfalto confezionato a caldo, manti drenanti, strati di base, binder e usura).

Le prove di conformità e controllo dei materiali devono essere eseguite secondo i metodi di prova della serie UNI EN 12697, concernenti la determinazione delle caratteristiche volumetriche, meccaniche e prestazionali delle miscele bituminose.
3. Non sono ammessi ripristini definitivi con conglomerato bituminoso a freddo.
4. Deve essere posta ogni cura al fine di evitare la formazione di contropendenze rispetto alla situazione preesistente, al fine di scongiurare ristagni d'acqua piovana sulla piattaforma stradale. Qualora si verificano tali circostanze, il soggetto richiedente è obbligato a risagomare l'intera sede stradale, in modo da garantire le necessarie pendenze di drenaggio.
5. L'Amministrazione comunale può disporre, in casi particolari legati a condizioni di pericolosità e sicurezza derivanti dagli interventi eseguiti, l'esecuzione della fresatura del piano viabile o l'estensione del tappeto di usura all'intera sezione stradale, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.
6. A conclusione dell'intervento, non devono risultare discontinuità del piano viabile tali da compromettere la sicurezza del traffico veicolare e/o pedonale; in particolare non sono ammissibili scalini in corrispondenza dei giunti con il conglomerato bituminoso preesistente.
7. Al termine dei lavori, è fatto obbligo al soggetto richiedente di provvedere allo spazzamento e al lavaggio della sede stradale, al fine di rimuovere fango e detriti derivanti dagli interventi.
8. La segnaletica orizzontale deve essere ripristinata provvisoriamente mediante rifacimento con vernice delle parti mancanti e contestuale completa rimozione della segnaletica di cantiere. In ogni caso, entro due giorni dal ripristino provvisorio, devono essere ripristinati definitivamente, con materiali idonei a garantire le medesime caratteristiche della segnaletica preesistente:
 - a. gli stalli di sosta riservati ai disabili;
 - b. la segnaletica orizzontale di viabilità (attraversamenti pedonali, margini, linee di separazione, linee di arresto, ecc.).
9. Nel caso in cui, sul tratto stradale oggetto degli interventi, si verificano avvallamenti del piano viabile riconducibili a difetti di riempimento o ad altre cause imputabili al soggetto richiedente, lo

CMa



stesso è obbligato ad eseguire le necessarie riparazioni e rimane responsabile di eventuali danni, anche a terzi, derivanti dagli avvallamenti medesimi.

- 10.** Il soggetto richiedente rimane responsabile per la stabilità dei ripristini e per l'eventuale formazione di avvallamenti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 8 - Modalità di esecuzione dei rinterri e dei ripristini di strade e relative pertinenze in lastrico, porfido, cemento o similari

8.1 Pavimentazioni lastricate dei centri storici

- 1.** Ai fini del presente Regolamento, per ripristino di pavimentazioni in lastrico si intende l'insieme delle lavorazioni relative a smontaggio, cernita, demolizione del corpo stradale, rifacimento del sottofondo, muratura del lastrico di recupero e/o di nuova fornitura, da eseguire secondo le indicazioni e prescrizioni del presente Regolamento.
- 2.** I ripristini di pavimentazioni in lastrico devono prevedere il rimontaggio tal quale del lastrico preesistente, al fine di preservare le caratteristiche materiche, geometriche e architettoniche delle aree di intervento. È vietato allontanare dal cantiere qualsiasi quantitativo di lastrico smontato senza preventiva approvazione dei tecnici dell'Area Lavori Pubblici.
- 3.** Stante la necessità di garantire, al termine dei lavori di alterazione, la regolarità ed uniformità del piano viabile, il ripristino della pavimentazione in lastrico dovrà essere esteso ad almeno una fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di cm 100 da entrambi i lati dello scavo stesso.
- 4.** Lo smontaggio del lastrico esistente deve prevedere:
 - a.** rilievo grafico e fotografico delle quote, pendenze longitudinali e trasversali, disposizione e misura dei filari, geometria della pavimentazione, posizione di eventuali pezzi speciali e altre caratteristiche funzionali al ripristino; i rilievi devono essere allegati alla domanda di concessione, o autorizzazione;
 - b.** taglio delle lastre esistenti taglio con sega diamantata lungo i giunti della pavimentazione spinto fino alla profondità dell'allettamento, evitando nel modo più assoluto il taglio delle lastre esistenti;
 - c.** rimozione del lastrico mediante scalzamento manuale e/o meccanico, operando sulla faccia inferiore degli elementi, evitando danneggiamenti alla faccia superiore e ai bordi;
 - d.** pulizia, scalcinatura, rimozione di residui di malta, conglomerato bituminoso o vernice e riquadratura degli elementi rimossi;
 - e.** cernita degli elementi non riutilizzabili; se la sostituzione supera il 10% della superficie smontata, il soggetto richiedente deve informare i tecnici dell'Area Lavori Pubblici per concordare le modalità operative da seguirsi;
 - f.** impalcamento e stoccaggio presso il cantiere del lastrico riutilizzabile;

CMa



- g. carico, trasporto, scarico e conferimento del materiale di risulta;
 - h. segnalazione immediata di guasti o rotture di sottoservizi, allacci, pozzetti, cavidotti; il soggetto richiedente deve consentire eventuali interventi da parte del Comune di Barberino Tavarnelle, o di terzi, sospendendo le proprie attività, al fine di completare il ripristino della pavimentazione in un'unica volta nell'ottica dell'interesse pubblico;
 - i. stima del quantitativo di lastrico di reintegro necessario qualora parte del materiale esistente risulti non riutilizzabile; il reintegro deve essere a cura e spese del soggetto richiedente;
 - j. il materiale di nuova fornitura deve rispettare le caratteristiche del lastrico preesistente per tipologia petrografica, dimensioni, spessore, colore, finitura superficiale.
5. Il ripristino del lastrico deve prevedere:
- a. riempimento dello scavo con materiale arido di cava (A1, A2/4, A2/5, A3 ghiaio-sabbiosi e A7 limo-argillosi, secondo classificazione AASTHO), costipato e bagnato fino a raggiungere il 95% della prova AASHTO modificata.
Gli aggregati impiegati devono essere conformi ai requisiti della norma UNI EN 13242:2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto concerne la granulometria, la resistenza meccanica, la durabilità e la purezza del materiale, al fine di garantire prestazioni equivalenti a quelle della sovrastruttura preesistente e la stabilità del corpo stradale nel tempo;
 - b. formazione di uno strato di sottofondo ad alta stabilità e capacità portante dello spessore di cm 20, realizzato con sabbia o pietrischetto, additivato con cemento 32,5 R kg/mc 300, miscelato, bagnato e compattato con rullo vibrante, in modo da ottenere una perfetta livellazione dei piani di posa e successiva bagnatura;
 - c. muratura delle lastre con malta bastarda stesa sul letto di posa e sui fianchi, in modo che all'atto del costipamento delle singole lastre la malta defluisca dai giunti; gli spessori dei giunti devono corrispondere a quelli della pavimentazione esistente;
 - d. eventuale uso di malta a rapido tiraggio ed elevata resistenza per accelerare la maturazione;
 - e. stuccatura e stilatura dei giunti, evitando sbavature e residui di malta, pulizia finale;
 - f. la scelta degli inerti per la preparazione della boiacca per il riempimento dei giunti deve essere effettuata in modo da rispettare le caratteristiche cromatiche della pavimentazione nella zona di intervento;
 - g. particolare cura nella lavorazione superficiale (subbiatura) per integrare perfettamente le lastre con le superfici esistenti; è vietato l'uso di pietre lisce;
 - h. eventuali diverse lavorazioni superficiali secondo caratteristiche del lastrico esistente (bocciardato, fiammato, ecc.);
 - i. rispetto dei motivi geometrici, quote e pendenze delle zone adiacenti nella ricostruzione.
6. Gli interventi di ripristino, posa o sostituzione che interessano pavimentazioni lastricate storiche, beni sottoposti a tutela o aree di particolare valore culturale e paesaggistico, sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004. In tali casi, prima dell'avvio dei lavori, il soggetto richiedente deve

CMa



acquisire il nulla osta o l'autorizzazione preventiva della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, trasmettendo i relativi elaborati tecnici e documentazione fotografica. Eventuali prescrizioni impartite dalla Soprintendenza sono vincolanti e devono essere integralmente recepite nel progetto esecutivo e nelle modalità di esecuzione dei lavori.

7. Non sono ammessi ripristini definitivi con conglomerato bituminoso a freddo.
8. Particolare attenzione deve essere prestata nella posa in opera di fosse biologiche e pozzetti di ispezione, conformemente alle specifiche del **punto 7.4 Pozzetti e camerette di ispezione**; e alle disposizioni dettate per le pavimentazioni in lastrico, porfido, cemento o similari.
9. A conclusione dell'intervento, non devono risultare discontinuità del piano viabile tali da compromettere la sicurezza del traffico veicolare e/o pedonale; in particolare non sono ammissibili scalini in corrispondenza dei giunti delle pietre.
10. Al termine dei lavori, è fatto obbligo al soggetto richiedente di provvedere allo spazzamento e al lavaggio della sede stradale per rimuovere fango e detriti.
11. La segnaletica orizzontale deve essere ripristinata provvisoriamente mediante rifacimento con vernice delle parti mancanti e contestuale completa rimozione della segnaletica di cantiere. In ogni caso, entro due giorni dal ripristino provvisorio, devono essere ripristinati definitivamente, con materiali idonei a garantire le medesime caratteristiche della segnaletica preesistente:
 - a. gli stalli di sosta riservati ai disabili;
 - b. la segnaletica orizzontale di viabilità (attraversamenti pedonali, margini, linee di separazione, linee di arresto, ecc.).
12. Nel caso in cui, sul tratto stradale oggetto degli interventi, si verificano avvallamenti del piano viabile riconducibili a difetti di riempimento o ad altre cause imputabili al soggetto richiedente, lo stesso è obbligato ad eseguire le necessarie riparazioni e rimane responsabile di eventuali danni, anche a terzi, derivanti dagli avvallamenti medesimi.
13. Il soggetto richiedente rimane responsabile per la stabilità dei ripristini e per l'eventuale formazione di avvallamenti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

8.2 Altri tipi di pavimentazione

1. Nel caso di strade con pavimentazione sterrata e /o di diversi tipo di asfalto ed in ogni altro caso di interventi su aree pubbliche diverse dalle strade, i ripristini, le modalità ed i tempi, dovranno essere concordati di volta in volta con il personale tecnico dell'Area Lavori Pubblici.
2. Per strade sterrate, e /o di diversi tipo di asfalto o in ogni altro caso di intervento su aree pubbliche diverse dalle strade, modalità e tempi devono essere concordati con il personale tecnico dell'Area Lavori Pubblici.
3. Per strade bianche o piazzali non asfaltati, i riempimenti devono essere eseguiti con materiali atti a rendere il manto di usura simile al preesistente, ricostruendo eventuali selciati, massicciate, spolveri in ghiaietto o stabilizzato, cordoli, zanelle, inghiottitoi, baulature o altri elementi necessari a garantire opere a regola d'arte.

CMa



4. In caso di avvallamenti imputabili a difetti di riempimento o altre cause, il soggetto richiedente è obbligato a riparare e rimane responsabile di eventuali danni.

CAPO III - OBBLIGHI GENERALI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE DURANTE I LAVORI

Articolo 9 - Modifiche della viabilità

1. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto assoluto divieto al soggetto richiedente e all'Impresa esecutrice di:
 - a. interrompere o comunque ostacolare il traffico lungo la strada, salvo quanto espressamente prescritto nell'ordinanza di modifica della viabilità;
 - b. depositare materiali, rifiuti o attrezzi sul piano viabile nelle ore in cui non sono in corso attività lavorative;
 - c. ostacolare il libero deflusso delle acque lungo il piano viabile, i fossi, le zanelle e le pertinenze stradali;
 - d. alterare in qualsiasi modo la sagoma della strada o delle sue pertinenze, o arrecare danni alla medesima.

Articolo 10 - Segnaletica di cantiere

1. Il soggetto richiedente è tenuto ad apporre, a propria cura e spese, tutti i segnali prescritti dal D.Lgs. 285/1992, dal relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/1992, dal D.M. 10 luglio 2002 e dal D.M. 22 gennaio 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, evitando conflitti con la segnaletica permanente. In caso di interferenza, i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati e ripristinati al termine dei lavori.
2. Sulle strade in lastrico la segnaletica orizzontale provvisoria deve essere realizzata in materiale termoplastico.
3. L'Impresa esecutrice deve installare, in corrispondenza della testata del cantiere, apposito pannello informativo completo delle indicazioni previste dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada riportante i dati identificativi dell'intervento e dell'impresa.
4. La segnaletica, le delimitazioni e l'organizzazione del cantiere devono essere conformi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 – Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili), nonché alle Linee Guida

CMa



MIT-INAIL 2020 per la gestione della sicurezza nelle attività di manutenzione e realizzazione di cantieri stradali in ambito urbano.

5. Su strade a doppio senso, la segnaletica temporanea dovrà essere posizionata su entrambe le corsie secondo le distanze prescritte dalle norme.
6. In prossimità degli scavi devono essere installate barriere a strisce oblique bianche e rosse, con dispositivi rifrangenti e lampade crepuscolari rosse e gialle, in numero sufficiente a delimitare il cantiere anche nelle ore notturne.
7. Qualora sia istituito il senso unico alternato, o il divieto di sosta, il soggetto richiedente dovrà richiederne l'ordinanza all'Ufficio Polizia Municipale.
8. Se la lunghezza o la collocazione della strettoia non garantiscono visibilità reciproca tra le estremità, il senso unico alternato dovrà essere regolato da semafori, con installazione e sorveglianza a carico del soggetto richiedente.
9. Il soggetto richiedente mantiene la piena responsabilità per qualsiasi incidente, danno o molestia arrecati a terzi o a cose derivanti da mancato, difettoso o insufficiente sistema di segnalazione, con applicazione delle sanzioni e delle responsabilità previste dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e dagli artt. 30-43 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada".

Restano fermi gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, e dalle Linee Guida MIT-INAIL 2020, con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori, alla sicurezza della circolazione e all'organizzazione dei cantieri in ambito urbano.

Articolo 11 - Gestione del cantiere e rimessa in pristino

1. Il soggetto richiedente deve ottemperare a tutte le disposizioni, generali o particolari, impartite dall'Amministrazione per la tutela della proprietà stradale e del transito.
2. Tutti i lavori devono essere preventivamente comunicati all'Amministrazione concedente e non potranno iniziare senza il relativo assenso.
3. È fatto obbligo di riparare immediatamente ogni danno derivante dall'esecuzione, dalla variazione o dalla rimozione delle opere concesse, sia alla strada e sue pertinenze, sia alle opere oggetto della concessione, sia a terzi, restando il soggetto richiedente responsabile di ogni conseguenza.
4. Al termine dei lavori, il soggetto richiedente, per il tramite della ditta esecutrice, deve procedere alla pulizia di tutte le caditoie, griglie, pozzetti e portavia presenti all'interno e nelle immediate vicinanze del cantiere.
5. In caso di inadempienza, anche parziale, ovvero di esecuzione dei lavori non conformi alle disposizioni del presente Regolamento, o alle modalità stabilite nell'atto concessorio, l'Area Lavori Pubblici procederà a intimare al soggetto richiedente l'esecuzione, a propria cura e spese, del ripristino a regola d'arte delle opere.

CMa



6. Trascorso il termine concesso senza che il soggetto richiedente abbia ottemperato, il Comune di Barberino Tavarnelle procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari, con recupero delle spese sostenute e documentate nelle forme e nei modi di legge.
7. Analogamente, il Comune di Barberino Tavarnelle potrà procedere con il recupero delle spese e l'adempimento d'ufficio nei casi di cessazione dell'autorizzazione per scadenza, rinuncia o decadenza.
8. Al termine dei lavori, il soggetto richiedente, sia esso privato o gestore di servizi pubblici, è tenuto a trasmettere agli uffici competenti del Comune di Barberino Tavarnelle (Ufficio Tributi, o SUAP) una dichiarazione di fine lavori attestante l'avvenuto completamento delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle eventuali prescrizioni impartite nell'atto autorizzativo. Detta dichiarazione costituisce presupposto necessario ai fini della presentazione della domanda di svincolo della cauzione di cui al successivo **articolo 17**.
9. La comunicazione di fine lavori deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di effettiva conclusione degli interventi.
10. L'Area Lavori Pubblici potrà effettuare verifiche e sopralluoghi per accertare la corretta esecuzione dei ripristini prima del rilascio del verbale di regolare esecuzione o dello svincolo della cauzione, ove previsto.

Articolo 12 - Responsabilità

1. Il soggetto richiedente deve tenere l'Amministrazione concedente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, o azione giudiziaria, derivante dall'esecuzione della concessione o autorizzazione, intendendosi che la stessa è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. È obbligo del soggetto richiedente accertare preventivamente la presenza e la posizione dei sottoservizi esistenti nel luogo dei lavori, restando l'Amministrazione comunale sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a impianti di terzi.
3. A tal fine, il richiedente deve eseguire una verifica preventiva mediante indagine georadar o altra tecnologia equivalente, fino ad una profondità idonea a garantire l'assenza di interferenze con le infrastrutture presenti.
4. Le risultanze delle indagini dovranno essere documentate e allegate alla richiesta di autorizzazione e successivamente trasmesse in formato digitale georeferenziato (formati vettoriali standard: dwg, dxf, shapefile o equivalenti) per l'aggiornamento della mappatura digitale comunale dei sottoservizi, ai sensi del D.Lgs. 33/2016 e del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
5. Restano a totale ed esclusivo carico del soggetto richiedente, con completa esenzione di responsabilità per l'Amministrazione concedente, tutti i danni arrecati a persone, cose, manufatti o sottoservizi, sia durante l'esecuzione dei lavori che successivamente, ivi compresi – a titolo esemplificativo – avvallamenti, rotture di condotte o interferenze con impianti esistenti.

CMa



6. Nell'esecuzione degli scavi deve essere posta particolare attenzione alla salvaguardia delle radici delle alberature pubbliche, adottando tutte le misure necessarie a prevenire danni, come previsto dagli atti e regolamenti comunali.
7. In caso di danneggiamento delle pertinenze comunali o delle infrastrutture pubbliche, il soggetto richiedente è tenuto a rimborsare integralmente i danni arrecati al Comune di Barberino Tavarnelle.

Articolo 13 - Facoltà di modifica da parte dell'Amministrazione concedente

1. È fatta salva la facoltà piena ed insindacabile dell'Amministrazione comunale di disporre, ove le esigenze della viabilità, della sicurezza o della pubblica utilità lo rendano necessario, modifiche di qualsiasi natura al tratto di strada interessato dalla posa di condutture o da opere nel sottosuolo, sia in relazione all'andamento planimetrico, sia alla sagoma stradale o alle relative pertinenze.
2. Tali modifiche possono essere disposte in qualsiasi momento, senza che il concessionario o il soggetto richiedente possa opporre eccezioni, reclami o pretese risarcitorie di sorta, restando a proprio carico l'onere di adeguare le opere o i sottoservizi installati.
3. Nel caso di interventi non urgenti o programmabili, l'Amministrazione comunale provvede a comunicare con congruo preavviso, di norma non inferiore a 15 giorni, l'avvio delle modifiche previste, al fine di consentire al concessionario o soggetto interessato di coordinare le eventuali operazioni di adeguamento.
4. In ogni caso, il concessionario o soggetto richiedente è tenuto a eseguire a propria cura e spese tutte le modifiche, spostamenti o adattamenti che si rendano necessari a seguito delle variazioni della sede stradale o delle relative pertinenze.

Articolo 14 - Guasti, interventi in casi di urgenza e somma urgenza

1. In circostanze di urgenza e somma urgenza, come individuata all'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il pronto intervento può essere effettuato dandone immediato preavviso mediante fax e PEC, alla Polizia Municipale e all'Area Lavori Pubblici.
2. Il richiedente sarà tenuto a presentare regolare istanza di autorizzazione in sanatoria entro 5 (cinque) giorni dalla occupazione d'urgenza, decorso tale termine, l'occupazione sarà considerata priva di autorizzazione e troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 285/1992, Codice della Strada.
3. Alla suddetta istanza in sanatoria deve essere allegata, fatto salvo quanto previsto dall'**articolo 17**, la cauzione di cui al medesimo **articolo 17**, di importo minimo pari a €. 700,00= (settecento/00) per

CMa



ogni ciascuna alterazione. Tale cauzione sarà svincolata, su domanda del soggetto richiedente da presentarsi all'Ufficio Tributi, non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori e soltanto dopo che i tecnici dell'Area Lavori Pubblici avranno accertato la regolare esecuzione dei ripristini.

4. Resta inteso che, qualora dalla successiva verifica, non risultassero sussistenti le condizioni di urgenza o somma urgenza, ovvero qualora i lavori non fossero stati eseguiti in conformità del presente Regolamento, il richiedente è sarà soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative in materia.
5. Al termine dei lavori è fatto obbligo, sia per i soggetti privati sia per i gestori di servizi pubblici, di trasmettere dichiarazione attestante l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dal comma 8 del precedente **articolo 11**.

Articolo 15 - Distanze dai servizi pubblici comunali e aggiornamento della mappatura digitale

1. Durante dovrà essere posta particolare attenzione ai servizi sotterranei esistenti (acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, ecc.).
2. Durante l'esecuzione degli scavi dovrà deve essere posta particolare attenzione ai servizi sotterranei esistenti, quali acquedotti, fognature, condotte di gas, energia elettrica, illuminazione pubblica, telecomunicazioni e reti dati, adottando tutte le cautele necessarie a evitare interferenze o danneggiamenti.
3. In presenza di tali servizi, le nuove infrastrutture devono essere posate ad una distanza minima di 50 cm lateralmente e 50 cm verticalmente dai manufatti esistenti.
4. Qualora non sia possibile rispettare le distanze indicate, il soggetto richiedente dovrà concordare preventivamente con l'Ufficio Lavori Pubblici le soluzioni tecniche alternative da adottare, nel rispetto delle norme UNI e CEI vigenti al momento dell'intervento.
5. Al termine dei lavori, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere al Comune di Barberino Tavarnelle la documentazione aggiornata in formato digitale georeferenziato (formati dwg, dxf, shapefile o equivalenti), contenente il tracciato plano-altimetrico dei nuovi sottoservizi installati e la posizione delle opere accessorie, ai fini dell'aggiornamento della banca dati comunale dei sottoservizi.
6. L'obbligo di aggiornamento della mappatura digitale è previsto ai sensi del D.Lgs. 33/2016, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e delle disposizioni regionali in materia di gestione del sottosuolo.

CMa



Articolo 16 - Tutela delle alberature durante gli scavi

1. Nell'esecuzione degli scavi il soggetto richiedente deve adottare ogni misura necessaria per evitare danni alla salute e alla stabilità delle alberature presenti nelle vicinanze del cantiere, anche se i fusti non rientrano nell'area delimitata. Restano comunque ferme le ulteriori prescrizioni contenute nei regolamenti, nei piani e negli atti dell'Amministrazione.
2. Al fine di tutelare il patrimonio arboreo comunale e garantire la pubblica incolumità, il soggetto richiedente deve presentare, per i cantieri localizzati in prossimità di alberature, un'apposita relazione tecnica redatta da professionista abilitato. Tale elaborato dovrà:
 - a. verificare le possibili interferenze a carico degli apparati radicali;
 - b. individuare l'area di protezione delle alberature;
 - c. indicare le pratiche e le misure da adottare per la salvaguardia delle radici e dei colletti.
3. In caso di danneggiamento delle alberature comunali, il soggetto richiedente sarà tenuto a rimborsare integralmente i danni arrecati al Comune di Barberino Tavarnelle.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI, GARANZIE E CAUZIONI

Articolo 17 - Cauzione e garanzia

1. È fatto obbligo a chiunque, sia esso ~~un~~ soggetto privato o ~~un~~ gestore di servizi pubblici, di costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione, idonea cauzione a garanzia della regolare esecuzione del ripristino del corpo stradale e delle relative sovrastrutture.
2. I gestori di pubblici servizi titolari di autorizzazione per l'alterazione di suolo tra i quali:
 - a. Servizio di distribuzione acquedotto e fognature;
 - b. Servizio di distribuzione gas;
 - c. Servizio per la distribuzione dell'energia elettrica;
 - d. Servizio per l'esercizio telefonico e rete dati;sono tenuti a sottoscrivere una polizza fideiussoria complessiva annuale a titolo di cauzione.
3. L'entità della cauzione annuale è pari al 15% della spesa prevista per l'esecuzione dei lavori annui di scavo e ripristino provvisorio/definitivo, e verrà determinata sulla base degli interventi eseguiti nell'anno solare precedente (compresi quelli urgenti di cui all'**articolo 14**). L'importo non può in ogni caso essere inferiore ad euro 50.000,00=. La garanzia deve essere costituita entro il 01 Gennaio di ogni anno, con validità annuale decorrente dalla stessa data.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione di una specifica e ulteriore idonea cauzione, a garanzia del corretto ripristino, nei casi di interventi che interessino

CMa



aree di particolare pregio, pavimentazioni lastricate o di valore storico-artistico, nonché per tipologie di ripristino complesse, superfici di estensione rilevante, scavi e/o manomissioni del suolo pubblico aventi sviluppo lineare superiore a m 30, ovvero lungo tratti viari caratterizzati da elevata percorrenza o intenso traffico veicolare. In tali ipotesi, la cauzione sarà determinata in funzione della superficie interessata, calcolata al metro quadrato, mediante computazione dei lavori di ripristino che il Comune dovrebbe sostenere, facendo riferimento ai prezzi aggiornati messi a disposizione dalla Regione Toscana e, in assenza degli stessi, mediante analisi prezzi.

5. Tale garanzia copre l'Amministrazione Comunale per eventuali inadempienze nell'esecuzione dei lavori, nei ripristini provvisori o definitivi, nei mancati interventi manutentivi e nei mancati pagamenti di oneri o penali. In caso di inadempienza, l'Ufficio competente procederà all'incameramento, anche parziale, della cauzione e il soggetto richiedente sarà obbligato a reintegrare l'importo originario.
6. Prima dell'escussione totale o parziale della cauzione, l'Ufficio competente procede all'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/1990, dando formale comunicazione di avvio del procedimento e diffida ad adempiere al soggetto obbligato tramite PEC.
7. La diffida deve contenere le motivazioni, gli importi oggetto di escussione e i termini per la regolarizzazione, fissati in 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione potrà procedere all'escussione della garanzia.
8. Lo svincolo della garanzia è autorizzato esclusivamente tra il 30 giugno e il 30 settembre dell'anno successivo, previa verifica positiva dell'esecuzione dei lavori e dei pagamenti dovuti.
9. Per gli interventi eseguiti da privati, l'importo della cauzione è stabilito in €/mq 70,00= di intervento, con un minimo di € 700,00= per ciascuna alterazione. La cauzione sarà svincolata, su domanda del soggetto richiedente presentata all'Ufficio Tributi, dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori e previa verifica della regolare esecuzione dei ripristini.
10. Il deposito delle cauzioni può avvenire con versamento effettuato tramite la piattaforma PagoPA, oppure mediante idonee garanzie bancarie o assicurative.
11. La garanzia fideiussoria, sia per gestori pubblici che per privati, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Gli importi cauzionali sono soggetti ad aggiornamento annuale, in base ai costi effettivi dei ripristini.

CMa



Articolo 18 - Esecuzione dei ripristini d'ufficio

1. Qualora i gestori di pubblici servizi o i soggetti privati non ottemperino, anche parzialmente, alle prescrizioni di cui al **CAPO II**, l'Area Lavori Pubblici diffida formalmente il soggetto richiedente a mettere immediatamente in sicurezza i luoghi ed a eseguire i ripristini.
2. In caso di ulteriore inadempienza, l'Ufficio previa redazione di computo metrico estimativo dei lavori, procede all'escussione delle garanzie finanziarie previste all'**articolo 17**, per l'importo necessario a coprire i costi dei ripristini d'ufficio. È fatto obbligo al soggetto richiedente di reintegrare gli importi minimi delle garanzie entro i termini stabiliti.

Articolo 19 - Regolamenti comunali

1. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo in genere, sia a carattere temporaneo che permanente, oltre a quanto prescritto dal presente Regolamento, dovrà essere ottemperato anche alle norme riportate nel "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" in vigore.

Articolo 20 - Disposizioni finali

1. Ogni strada interessata da interventi di realizzazione o rifacimento della pavimentazione è esclusa, per un periodo di cinque anni dall'ultimazione dei lavori e limitatamente alla tratta interessata, da ulteriori interventi nel sottosuolo da parte di concessionari, salvo che si tratti di interventi urgenti o eseguiti direttamente dal Comune di Barberino Tavarnelle.
2. L'esclusione di cui al comma precedente può essere derogata con Deliberazione della Giunta Comunale, nei casi di sopravvenuta concessione, o autorizzazione a nuovi operatori o di necessità indifferibili e innovative, previa verifica tecnica ai sensi dell'**articolo 2**.
3. La deroga di cui al comma 2 può essere concessa esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
4. il ripristino degli strati di binder e di usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo, con spessori rispettivamente non inferiori a cm 8 e cm 4;
5. lo scavo deve essere dotato di apposita membrana elastomerica autotermodesiva antipumping, costituita da bitume distillato e polimero con armatura composita in tessuto di vetro e TNT di poliestere ad alta resistenza.
6. È fatto obbligo ai richiedenti di eseguire, a propria cura e spese, tutte le modifiche o adeguamenti resi necessari da interventi comunali sulla sede stradale, senza che i lavori subiscano ritardi.

CMa



7. Tutte le infrastrutture realizzate, gestite o rinnovate in forza della concessione o autorizzazione, restano di proprietà del soggetto richiedente, con ogni inerente responsabilità.

Articolo 21 - Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore in data **1 gennaio 2026**.

CMa



Sommario

CAPO I - INDICAZIONI GENERALI	2
Articolo 1 - Natura, contenuti e limiti del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Modalità e condizioni di presentazione della richiesta.....	3
CAPO II - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	4
Articolo 3 - Posa di condutture longitudinali e trasversali sotterranee	4
Articolo 4 - Coordinamento tra operatori e tutela dei cavidotti esistenti	4
Articolo 5 - Prescrizioni preliminari agli scavi	5
Articolo 6 - Modalità di esecuzione degli scavi.....	6
6.1 Metodologia di scavo tradizionale	6
6.2 Metodologie di scavo a limitato impatto ambientale	6
6.3 Metodologia di scavo con perforazione orizzontale (NO-DIG).....	8
6.4 Disposizioni generali di scavo	8
Articolo 7 - Modalità di esecuzione dei rinterri e dei ripristini di strade e relative pertinenze in conglomerato bituminoso	9
7.1 Ripristino di scavi tradizionali	9
7.2 Ripristino di scavi in minitrincea e microtrincea	10
7.3 Ripristino di interventi eseguiti con perforazione orizzontale	11
7.4 Pozzetti e camerette di ispezione	12
7.5 Disposizioni generali dei ripristini su pavimentazioni in conglomerato bituminoso	13
Articolo 8 - Modalità di esecuzione dei rinterri e dei ripristini di strade e relative pertinenze in lastrico, porfido, cemento o similari.....	14
8.1 Pavimentazioni lastricate dei centri storici.....	14
8.2 Altri tipi di pavimentazione	16
CAPO III - OBBLIGHI GENERALI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE DURANTE I LAVORI	17
Articolo 9 - Modifiche della viabilità	17
Articolo 10 - Segnaletica di cantiere	17
Articolo 11 - Gestione del cantiere e rimessa in pristino.....	18
Articolo 12 - Responsabilità	19

CMa



Articolo 13 - Facoltà di modifica da parte dell'Amministrazione concedente	20
Articolo 14 - Guasti, interventi in casi di urgenza e somma urgenza.....	20
Articolo 15 - Distanze dai servizi pubblici comunali e aggiornamento della mappatura digitale	21
Articolo 16 - Tutela delle alberature durante gli scavi	22
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI, GARANZIE E CAUZIONI	22
Articolo 17 - Cauzione e garanzia	22
Articolo 18 - Esecuzione dei ripristini d'ufficio	24
Articolo 19 - Regolamenti comunali	24
Articolo 20 - Disposizioni finali	24
Articolo 21 - Decorrenza	25

CMa